

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2706 del 27/05/2021
Oggetto	DITTA VIS S.R.L. DINIEGO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA - EX D. LGS. 387/2003 - PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE (FOTOVOLTAICO), DENOMINATO "COLOMBARONE" IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2795 del 27/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

DITTA VIS S.R.L. DINIEGO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA – EX D. LGS. 387/2003 - PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE (FOTOVOLTAICO), DENOMINATO "COLOMBARONE" IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC).

LA DIRIGENTE

Premesso che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Visto in particolare quanto previsto al Titolo II, Capo I, Sezione II (Funzioni in materia di Ambiente ed Energia. Agenzia per la prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna) e all'art. 69 "Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso" della sopra citata L.R. 13/2015;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- il D.Lgs. 16.3.1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- la L. 23.8.2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- la L. 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2011/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ed in particolare l'art. 12 che:
- prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- dispone che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato ed è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.M. 10.9.2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs. 3.3.2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 23.12.2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- la L.R. 22.2.1993, n. 10 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative";

- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 "Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili";
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 "Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE";
- la nota della Regione Emilia-Romagna n. 829737 del 7/11/2019;

Vista l'istanza presentata in data 8/7/2019, acquisita al protocollo di Arpae con nn. 106648 e 107130 di pari data, con cui il rappresentante legale della ditta VIS s.r.l., ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione unica, per la realizzazione e gestione di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico) da realizzarsi su terreni ubicati in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) censiti al N.C.T. al foglio 14, mappali 120, 15 e 95 del Nuovo Catasto Terreni;

Dato atto che il progetto è già stato assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) conclusosi con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 182 del 5/9/2013. Con nota n. PG/2019/478630 del 22/5/2019 (prot. Arpae n. 81599 del 23/5/2019) la Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, ha comunicato che le modifiche proposte al progetto inizialmente presentato non necessitano di essere sottoposte a ulteriore verifica di assoggettabilità a VIA (screening). Inoltre con Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 14131 del 31/7/2019 è stata rilasciata la voltura dalla Società FVFONTANELLATO srl alla Società VIS SRL del sopra richiamato provvedimento di verifica di assoggettabilità (screening);

Rilevato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 "*La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica ...*";

Atteso che il progetto prevede la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, della potenza complessiva di 2000,7 kWp, con cessione totale dell'energia alla società di distribuzione di energia elettrica (e-distribuzione spa);

Verificato che i titoli abilitativi richiesti nell'ambito dell'autorizzazione unica sono i seguenti:

- permesso di costruire;
- nulla osta/autorizzazione alla realizzazione dell'elettrodotto di connessione alla rete di distribuzione elettrica (elettrodotto MT);
- autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/2004;
- concessione per passaggio su strada provinciale;
- concessione d'uso dei terreni demaniali afferenti al Rio Corniolo;

Dato atto del seguente iter istruttorio:

- a seguito della presentazione dell'istanza di cui sopra il SAC dell'Arpae di Piacenza, con nota n. 118000 di prot. del 16/7/2019, ha comunicato l'avvio del relativo procedimento amministrativo ed ha indetto la conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona, ex art. 14-ter L. 241/1990;
- con nota del 22/8/2019 prot. n. 130388 il SAC di Arpae Piacenza ha convocato la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 11/9/2019, successivamente rinviata al giorno 17/9/2019 con nota del 9/9/2019, prot. 139017;
- con nota del 2/10/2019, prot. n. 151199, il SAC di Arpae Piacenza ha trasmesso il verbale della prima riunione della conferenza di servizi, sospendendo il procedimento a seguito di richiesta di documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. Arpae n. 165480 del 28/10/2019, i proprietari del terreno interessato dal progetto in argomento hanno reso noto, mediante proprio delegato, la perdita di disponibilità, in capo alla Ditta proponente, del diritto di opzione per la costituzione del diritto di superficie su tale area;

- la Ditta proponente ha trasmesso documentazione integrativa con note acquisite al prot. Arpae nn. 168133, 168168, 138169 e 168413 del 31/10/2019;
- nel corso della seconda riunione della conferenza di servizi tenutasi in data 3/12/2019 (convocata con nota del SAC di Arpae Piacenza n. 182170 del 16/11/2019), è emerso che:

"la Regione Emilia-Romagna con nota del 7/11/2019, prot. 15337/2019, ha espresso una interpretazione della propria D.A.L. n. 28/2010 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica." che si riassume nei seguenti termini:

*1. La Regione ha fissato, con la citata D.A.L., criteri localizzativi per gli impianti fotovoltaici stabilendo quali siano le "aree in cui detta collocazione avrebbe compromesso il prevalente valore ambientale o paesaggistico del sito (sub A) e quelle in cui la localizzazione poteva risultare compatibile, purché fossero rispettati taluni parametri dimensionali degli impianti o gli stessi risultassero coerenti con le esigenze produttive delle imprese ivi insediate, o con altri interessi pubblici specificamente richiamati dall'atto stesso (sub B)" e "gli ambiti nei quali promuovere e sostenere la realizzazione di detti impianti (sub C), dando la prevalenza a quelle localizzazioni che, oltre a non costituire causa di significativi impatti ambientali o paesaggistici, non comportino un **ulteriore consumo del suolo, inteso sia come risorsa ambientale non rinnovabile, sia come area extraurbana da destinare prioritariamente allo svolgimento dell'agricoltura e delle attività connesse.**"*;

2. devono essere pertanto considerate le "forti limitazioni alla possibilità di sottrarre all'attuale destinazione non solo le aree del territorio extraurbano dedicate a produzioni agricole di pregio ma anche il vincolo generale, che grava sostanzialmente su tutto il territorio attualmente destinato allo svolgimento dell'agricoltura e delle attività connesse, per il quale gli impianti fotovoltaici possono interessare solo il 10% della superficie agricola disponibile. Vincolo, per altro, fatto proprio dalla disciplina statale in materia";

3. in sostanza "gli impianti di produzione di energia rinnovabile devono essere agevolati e favoriti in ambiti che non presentino le problematiche sopra richiamate e, dunque, prioritariamente, nelle aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla realizzazione opere pubbliche o, di attrezzature o impianti di interesse pubblico, nonché nelle relative aree di pertinenza e di rispetto e nelle aree intercluse, in considerazioni dei forti vincoli alle trasformazioni e all'utilizzo anche agricolo delle stesse";

*4. tra queste zone vengono "individuate anche le "aree di cava dismesse", con l'obiettivo, dunque, non già di fornire una generica indicazione territoriale (ambiti che nel passato abbiano avuto tale destinazione), bensì con riferimento alle **aree che per l'effetto dell'attività di cava si trovino in uno stato di degrado o comunque di definitiva sottrazione all'ordinario uso agricolo del suolo e che non abbiano acquisito una ulteriore e preminente valenza ambientale o paesaggistica**";*

5. la Regione "ritiene pertanto che la DAL n. 28/2010, utilizzando una espressione non presente nella legge regionale in materia di attività estrattive (L.R. 18 luglio 1991, n. 17), intenda riferirsi: 1. sia alle ex cave che dopo l'attività estrattiva non siano state oggetto di ripristino e che versino in uno stato di abbandono e degrado, aree che la L.R. n. 17 del 1991 definisce come "cave abbandonate e non sistemate" (art. 6, comma 5, lettera c); 2. sia alle aree nelle quali l'attività estrattiva sia in corso di esecuzione, essendo conclusa, o in via di conclusione, la fase di coltivazione";

*6. ulteriormente la Regione argomenta che "per questa seconda tipologia di aree l'installazione di impianti fotovoltaici è ammessa dalla DAL n. 28/2010 senza i limiti e le condizioni sopra ricordati (di cui alla lettera B), **"qualora la realizzazione dell'impianto fotovoltaico risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava"**. Occorre cioè che l'installazione di detto impianto non risulti incompatibile né con l'attuazione del progetto di sistemazione finale della cava, se non ancora realizzato integralmente né con la destinazione finale prescritta dalla pianificazione di settore o dal piano urbanistico per la medesima area";*

7. concludendo la Regione "ritiene che, in caso di aree di cava dismesse da lungo tempo "debba assumere rilevanza non solo la destinazione finale come eventualmente prevista dal piano di settore (Piae/Pae) o dalla autorizzazione rilasciata, ma anche la situazione di fatto che si è venuta concretamente a realizzare". "Per le aree di cava dismesse in anni non recenti appare

indispensabile considerare anche l'uso reale dei suoli" che caratterizza oggi le aree e "il valore ambientale e paesaggistico che le aree potrebbero aver acquisito nel frattempo".

Il rappresentante del Comune di Borgonovo V.T., come già attestato da Certificato di Destinazione Urbanistica e come già indicato nella precedente riunione di Conferenza, attesta che l'area di interesse del progetto è classificata Area agricola seminativa semplice. Si riserva di sottoporre il parere della Regione al Sindaco e all'Amministrazione per una compiuta valutazione.

I rappresentanti di Arpae fanno presente che è pervenuta da parte dello Studio Legale Avv. Raffaella Vignati una nota con cui comunica di aver reso noto alla Ditta proponente la scadenza del diritto di opzione per la sottoscrizione di atto di superficie e la sopravvenuta perdita di interesse alla sottoscrizione del medesimo. I rappresentanti della Ditta fanno presente che sono in fase di sottoscrizione gli atti di rinnovo in tal senso.

I membri della Conferenza danno atto che, allo stato attuale, non sono presenti le condizioni di compatibilità stabilite dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 6/12/2010. In particolare l'area di interesse del progetto ricade in zona agricola di cui al punto B.7) della ricordata D.A.L. n. 28/2010 e pertanto la realizzazione del progetto è ammissibile a condizione che "l'impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente". Allo stato attuale non risulta che la Ditta proponente abbia tale disponibilità."

Pertanto, a seguito di richiesta da parte dei rappresentanti dell'Azienda di sospensione dei lavori, la conferenza ha convocato nuova riunione per il giorno 27 gennaio 2020. Il verbale della seconda riunione è stato trasmesso con nota del SAC di Arpae n. 190835 di prot. del 12/12/2019;

- con nota datata 16/12/2019, assunta a prot. Arpae n. 194300 del 18/12/2019, i proprietari dell'area interessata dalla realizzazione del progetto hanno ribadito che il precedente vincolo costituito dal contratto redatto in data 25/2/2013 e relativo addendum modificativo del 21/11/2018 è scaduto per decorso del termine;
- all'esito della riunione conclusiva della Conferenza dei servizi tenutasi in data 27/1/2020, cui non ha partecipato alcun rappresentante della ditta proponente, è emerso quanto segue:

"Dato atto di quanto emerso durante la seconda seduta della Conferenza di servizi effettuata in data 3/12/2019 ed in particolare:

- nota della Regione Emilia Romagna datata 7/11/2019, prot. 15337/2019 con cui ha espresso una interpretazione della propria D.A.L. n. 28/2010 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica." precisando che "in caso di aree di cava dismesse da lungo tempo "debba assumere rilevanza non solo la destinazione finale come eventualmente prevista dal piano di settore (Piae/Pae) o dalla autorizzazione rilasciata, ma anche la situazione di fatto che si è venuta concretamente a realizzare". "Per le aree di cava dismesse in anni non recenti appare indispensabile considerare anche l'uso reale dei suoli" che caratterizza oggi le aree e "il valore ambientale e paesaggistico che le aree potrebbero aver acquisito nel frattempo".

- nota del 25/10/2019 (prot. Arpae n. 165480 del 28/10/2019) con cui l'avv. Vignati comunica di aver reso noto alla Ditta proponente la scadenza del diritto di opzione per la sottoscrizione di atto di superficie e la sopravvenuta perdita di interesse alla sottoscrizione del medesimo;

- la richiesta, avanzata dai rappresentanti della Ditta proponente, di sospensione dei lavori della Conferenza, in ragione della necessità di sottoscrivere gli atti di asservimento necessari.

Atteso che ad oggi non è pervenuta documentazione attestante la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto. Ulteriormente l'avv. Vignati ha confermato, con nota del 16/12/2019, prot. Arpae n. 194300 del 18/12/2019, che il vincolo costituito in data 25/2/2013 (e relativo addendum modificativo del 21/11/2018) è scaduto per decorso del termine con conseguente venir meno di obblighi a carico delle parti. Inoltre ad oggi non sussiste l'interesse dei proprietari dell'area a coltivare ulteriori rapporti con la Ditta proponente.

Udito il rappresentante del Comune di Borgonovo V.T. il quale consegna la nota n. 304 di prot. del 13/1/2020 con cui, stante la mancata disponibilità dei terreni, si esprime parere contrario al rilascio del provvedimento unico finale.

Considerato inoltre che, allo stato attuale, non sono presenti le condizioni di compatibilità stabilite dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 6/12/2010. In

particolare l'area di interesse del progetto ricade in zona agricola di cui al punto B.7) della ricordata D.A.L. n. 28/2010 e pertanto la realizzazione del progetto è ammissibile a condizione che "l'impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente". Ad oggi non è stata presentata documentazione attestante la disponibilità di tali aree contigue.

I membri della Conferenza danno atto pertanto che, allo stato attuale, non sono presenti le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione dell'impianto in progetto, di cui all'istanza presentata dalla ditta VIS srl in data 8/7/2019, prot. Arpae n. 106648 di pari data.

La Conferenza dà mandato pertanto al S.A.C. di Arpae, in qualità di autorità competente per il procedimento in esame, di comunicare alla Ditta proponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della L. 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, cui farà seguito idoneo provvedimento di diniego al permanere, anche successivamente alle eventuali osservazioni presentata dalla Ditta proponente, dell'assenza delle condizioni indicate dalle norme vigenti (D. Lgs. 387/2003, D.M. 10/9/2010 e D.A.L. 28/2010)."

- il SAC di Arpae Piacenza ha provveduto, con nota del 14/2/2020 prot. n. 24185, a comunicare alla Ditta proponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della L. 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in quanto risultano non essere presenti le condizioni previste dal D. Lgs. 387/2003 (art. 12, c. 4-bis), dal D.M. 10/9/2010 (punti 13 e 14) e dalla D.A.L. 28/2010 (punto B.7 dell'Allegato I) relative alla disponibilità del terreno su cui realizzare l'impianto e le contigue particelle catastali, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni in merito;

Dato atto che, ad oggi, la Ditta in oggetto non ha presentato osservazioni o documentazione integrativa;

Preso atto dei seguenti assensi/comunicazioni relativi alla realizzazione delle opere in progetto:

- nulla osta Aeronautica Militare Comando 1^a Regione Aerea del 13/8/2019 prot. n. M_D AMI001 REG2019 0014532;
- nulla osta Comando Marittimo Nord - Ufficio Demanio Infrastrutture del 18/7/2019 prot. n. M_D MARNORD0024778;
- nota M.I.S.E. DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI Divisione IX – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna U.O. III[^] - Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche del 26/7/2019 prot. n. 0120477 di comunicazione in merito alle procedure da seguire per il rilascio del competente nulla osta ovvero per la ricezione di idonea attestazione di conformità;
- nulla osta del Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Piacenza del 5/8/2019 prot. 10372, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nelle note prot. n. 124 del 7/2/2012 e 6334 del 4/5/2012 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica in riferimento ai requisiti minimi di sicurezza di detti impianti;
- nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza del 10/9/2019 prot. n. 7565, con la quale è stato comunicato che le opere ricadenti nell'ambito di tutela paesaggistica riferita al fiume Corniolo (art. 142 c.1 lett C) sono soggette a preventiva autorizzazione paesaggistica prevista all'art. 146 D. Lgs. 42/2004. In merito agli aspetti di tutela archeologica ha comunicato l'assenza di elementi ostativi alla realizzazione delle opere, fatto salvo il rispetto dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004. Successivamente con nota del 2/12/2019 prot. n. 10270 la medesima Soprintendenza ha espresso parere positivo con prescrizioni per quanto attiene alla tutela paesaggistica;
- nota della Provincia di Piacenza – Servizio Viabilità, prot. n. 26087 del 16/9/2019, con cui è stata comunicata la necessità di acquisizione di apposita concessione stradale relativa alla S.P. 11 di Mottaziana;
- parere favorevole del Consorzio di Bonifica prot. n. 12214 del 27/10/2020;
- AUSL di Piacenza – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota n. 2019/0081861 del 27/8/2019: non sono stati rilevati aspetti di competenza, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

- nulla osta del Comando Militare Esercito "Emilia Romagna" prot. n. M_D E24466 REG 2020 0000147 del 8/1/2020;

Visto quanto disposto dal decreto-legge n. 18 del 2020 (art. 103, c. 1), come modificato dal successivo decreto-legge 23/2020, in merito alla sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020;

Vista la documentazione agli atti;

Reso noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

Verificato, alla luce dell'attività istruttoria condotta mediante la Conferenza di Servizi appositamente indetta, che non sussistono le condizioni per il rilascio alla Ditta VIS S.R.L., dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, della potenza di 2000,7 kWp, da realizzarsi su terreni identificati al Foglio 14, mappali 120, 15 e 95 del N.C.T. del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC);

DISPONE

per quanto indicato in narrativa di

1. **adottare** la determinazione di conclusione negativa della Conferenza dei Servizi decisoria indetta, con le modalità richiamate in premessa, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, relativamente al procedimento di rilascio alla ditta VIS S.R.L. dell'autorizzazione unica, ai sensi del D. Lgs. 387/2003, per la realizzazione e gestione di impianto fotovoltaico da realizzarsi in Comune di Borgonovo V.T. (PC), di cui all'istanza presentata in data 8/7/2019, acquisita al protocollo di Arpae con nn. 106648 e 107130 di pari data;
2. **diniegare**, per i motivi ostativi espressi in premessa e qui integralmente richiamati, il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, della potenza di 2000,7 kWp, da realizzarsi su terreni identificati al Foglio 14, mappali 120, 15 e 95 del N.C.T. del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), di cui all'istanza presentata dalla ditta VIS S.R.L. (C.F. 02040840387) avente sede legale in Argenta (FE) via Tisi Benvenuto n. 5 in data 8/7/2019, acquisita al protocollo di Arpae con nn. 106648 e 107130 di pari data;
3. **rendere noto** che:
 - avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;

4. **trasmettere** il presente provvedimento alla Ditta proponente e agli Enti coinvolti nel procedimento.

**Sottoscritta digitalmente dalla
Dirigente responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.